

**CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA**

**CLRE.2012. 0000002**

**del 10/07/2012**

Oggetto: **Accordo per il funzionamento del Consiglio Locale di Reggio Emilia (art. 8, 7° comma, della L.R. n. 23/11) e Regolamento per la partecipazione dei portatori d'interesse alle attività del Consiglio Locale (art. 8, 9° comma, della L.R. n. 23/11).**

**IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO LOCALE DI REGGIO EMILIA**

f.to Mirko Tutino

parere di regolarità tecnica  
direttore dell'Agenzia  
(f.to Dott. Sergio Canedoli)

parere di regolarità contabile

CLRE/2012/2 del 27 GIUGNO 2012

### CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA

L'anno duemiladodici il giorno 27 del mese di GIUGNO alle ore 14.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Cavriago, sede provvisoria del Consiglio Provinciale, si è riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con lettera PG AT2012/2937 del 20.06.2012.

Assume la presidenza il Coordinatore Mirko Tutino, che chiama il funzionario provinciale Pietro Oleari ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Rappresentante	Qualifica	Quote
ALBINEA	Incerti Antonella	Sindaco	1,5830
BAGNOLO	Tellini Tania	delegata	1,6460
BAISO	assente		0,7819
BIBBIANO	assente		1,5786
BORETTO	Gazza Massimo	Sindaco	1,0273
BRESCELLO	assente		1,0596
BUSANA	assente		0,4413
CADELBOSCO SOPRA	Tellini Tania	delegato	1,6039
CAMPAGNOLA	Pedrazzoli Mauro	delegato	1,0744
CAMPEGINE	Cervi Paolo	Sindaco	1,0122
CANOSSA	assente		0,8027
CARPINETI	assente		0,9336
CASALGRANDE	assente		2,7387
CASINA	assente		0,9838
CASTELLARANO	assente		2,3011
CASTELNOVO SOTTO	assente		1,5937
CASTELNOVO MONTI	Mola Filomena	delegata	1,9928
CAVRIAGO	Burani Paolo	delegato	1,8004
COLLAGNA	assente		0,3794
CORREGGIO	assente		3,8769
FABBRICO	assente		1,1845
GATTATICO	Biniburini Tiziana	delegata	1,1617
GUALTIERI	assente		1,3116
GUASTALLA	assente		2,6781
LIGONCHIO	assente		0,3794
LUZZARA	assente		1,7199
MONTECCHIO	Costi Andrea	delegato	1,7601
NOVELLARA	assente		2,3258
POVIGLIO	Manghi Gianmaria	Sindaco	1,3639
QUATTRO CASTELLA	Tagliavini Andrea	Sindaco	2,1994
RAMISETO	assente		0,4620

<b>Comune</b>	<b>Rappresentante</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Quote</b>
REGGIOLO	assente		1,7274
REGGIO EMILIA	Ferrari Ugo	delegato	25,5189
RIO SALICETO	Bellelli Fabrizio	Sindaco	1,1383
ROLO	assente		0,8480
RUBIERA	assente		2,2448
S.MARTINO IN RIO	Bellelli Fabrizio	delegato	1,3571
S. POLO D'ENZA	assente		1,1317
S.ILARIO D'ENZA	Moretti Marcello	Sindaco	1,9314
SCANDIANO	Zanni Christian	delegato	4,2758
TOANO			0,9609
VETTO D'ENZA			0,5519
VEZZANO			0,8776
VIANO			0,7384
VILLA MINOZZO			0,9401
PROVINCIA di REGGIO EMILIA	Tutino Mirko	Assessore	10,0000

Presenti n. 17          61,3722 quote          Assenti n. 29          38,6278 quote

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..  
Il verbale della seduta è conservato agli atti.

**Oggetto:** **Accordo per il funzionamento del Consiglio Locale di Reggio Emilia (art. 8, 7° comma, della L.R. n. 23/11) e Regolamento per la partecipazione dei portatori d'interesse alle attività del Consiglio Locale (art. 8, 9° comma, della L.R. n. 23/11).**

**Vista** la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR;

**accertato** che l’art. 8 della richiamata L.R. 23/2011 individua tra gli Organi dell’ATERSIR, il Consiglio Locale, al quale spettano le funzioni di secondo livello, specificate dalla normativa regionale citata;

**verificato** altresì che il succitato art. 8 della L.R. 23/2011 stabilisce:

- che per il funzionamento del Consiglio Locale, gli Enti locali concludano un accordo che ne disciplini le modalità di partecipazione, l’organizzazione e l’eventuale costituzione di un Ufficio di presidenza con la previsione dei compiti ad esso assegnati (comma 7),
- che sia assicurata la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti, adottando a tal fine apposito Regolamento (comma 9);

**richiamato** lo Statuto dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti” approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 11.05.2012, il quale prevede che l’accordo sopraccitato di cui all’art. 8 comma 7 della legge regionale n. 23/2011 sia assunto con deliberazione del Consiglio Locale;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dott. Sergio Canedoli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**a voti favorevoli e unanimi**

## **DELIBERA**

1. di approvare l’accordo per il funzionamento del Consiglio Locale di Reggio Emilia ed il regolamento per la partecipazione dei portatori d’interesse alle attività del Consiglio Locale, come da documento allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

\*\*\*\*\*

## **ATERSIR**

**Accordo per il funzionamento del Consiglio locale di Reggio Emilia e Regolamento per la partecipazione dei portatori di interesse alle attività del Consiglio Locale.**

## Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'Accordo.....	7
Art. 2 – Costituzione e Presidenza del Consiglio.....	7
Art. 3 – Convocazione del Consiglio.....	7
Art. 4 – Organizzazione dei lavori del Consiglio.....	8
Art. 5 – Modalità di votazione.....	9
Art. 6 – Ufficio di Presidenza.....	9
Art. 7 – Articolazioni funzionali.....	9
Art. 8 – Regolamento contenente le modalità di partecipazione dei portatori di interesse.....	10

### Art. 1 - Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Ai sensi dell'Articolo 8 commi 7 e 9 della LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011 n. 23 "NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE " (in seguito denominata legge) e ai fini dello svolgimento delle competenze ad esso assegnate dal comma 6 del medesimo articolo, il presente Accordo definisce le norme generali di funzionamento ed il Regolamento per la partecipazione dei portatori di interesse del Consiglio Locale di Reggio Emilia.
2. In particolare il presente Accordo definisce o specifica:
  - a. le norme costitutive del Consiglio;
  - b. le modalità di convocazione;
  - c. le modalità di organizzazione dei lavori;
  - d. le procedure e le modalità di votazione;
  - e. le possibili articolazioni funzionali.
  - f. Il Regolamento contenente le modalità con le quali vengono consultate le organizzazioni rappresentative dei portatori di interessi.

### Art. 2 – Costituzione e Presidenza del Consiglio

1. Sono membri del Consiglio, la Provincia di Reggio Emilia ed i Comuni della provincia di Reggio Emilia, rispettivamente rappresentati dal Presidente e dai Sindaci o dagli amministratori locali da loro delegati.
2. I Comuni costituiti in un'Unione ovvero in Comunità montana possono essere rappresentati dal Presidente dell'Unione o della Comunità montana o da un Sindaco delegato il cui voto è determinato con riferimento a tutti i Comuni associati.
3. Il consiglio, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 della legge, elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute, presiederle ed assicurare il regolare svolgimento dei lavori. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del coordinatore del Consiglio sono assunte dal soggetto componente l'Ufficio di Presidenza all'uopo designato dal Coordinatore.
4. Un funzionario di ATERSIR incaricato dal Direttore svolge funzioni di segretario del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono assunte da altro collaboratore di ATERSIR o da un funzionario della Provincia all'uopo incaricati.

### Art. 3 – Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Locale si riunisce su iniziativa del Coordinatore o quando un terzo degli Enti aderenti in ragione delle quote di rappresentatività ne facciano richiesta.

2. Il Coordinatore definisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle richieste formulate dagli enti componenti.
3. Il Consiglio Locale è convocato dal Coordinatore di norma attraverso posta elettronica certificata. E' ammessa la convocazione mediante lettera, fax o altri mezzi elettronici o, in caso di urgenza, mediante telegramma.
4. L'avviso di convocazione deve contenere:
  - a. l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione;
  - b. l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - c. eventuali, altre notizie o comunicazioni che il Coordinatore ritenga utile fornire ai componenti per agevolare i lavori del Consiglio;
  - d. l'indicazione di soggetti esterni invitati ai lavori del Consiglio.
5. L'avviso di convocazione deve pervenire agli Enti almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta, termine che può essere ridotto a ventiquattro ore nei suddetti casi di urgenza.
6. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno:
  - a. quando è possibile, è trasmessa allegata alla convocazione o per via telematica;
  - b. ovvero, è depositata presso gli uffici almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza fatti salvi eventuali altri termini previsti da speciali procedure.
7. I membri del Consiglio hanno diritto di prendere visione dei documenti d'ufficio richiamati negli schemi di deliberazione.

#### Art. 4 – Organizzazione dei lavori del Consiglio

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge, il Consiglio è validamente costituito in presenza di un numero di membri rappresentanti un terzo degli Enti locali e almeno il 50 per cento delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione della Provincia è pari ad un decimo dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale. Le quote di partecipazione dei Comuni sono determinate per un decimo in ragione del loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento, calcolate sui nove decimi dei voti complessivamente a disposizione.
2. Entro trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Coordinatore apre la seduta ed invita il Segretario a verificare la presenza del numero legale necessario per la validità delle deliberazioni.
3. Qualora, la verifica del numero legale o una qualsiasi votazione facciano constatare la presenza in aula di un numero di componenti inferiore al quorum strutturale necessario per la validità della seduta, il Coordinatore può disporre la sospensione per un periodo massimo di trenta minuti. Entro tale termine la verifica del numero legale deve essere ripetuta. Qualora il numero legale non venga raggiunto l'adunanza è dichiarata deserta ed il Coordinatore ne dispone l'immediata chiusura.
4. In apertura di seduta, sulla base degli argomenti da trattare, il Coordinatore comunica il contingentamento dei tempi di discussione e, conseguentemente, la durata massima degli interventi.
5. Il Consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del Coordinatore o su richiesta, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizioni, l'Assemblea dirime la questione con votazione a maggioranza, senza discussione.
6. Le sedute del Consiglio si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte della sala riservata al pubblico, senza facoltà di intervento.
7. Il Consiglio è convocato in seduta riservata quando si renda necessario effettuare apprezzamenti o



- valutazioni sulle caratteristiche o i comportamenti di singole persone, o comunque affrontare argomenti il cui esame pubblico confligga con le norme di legge in materia di tutela della riservatezza.
8. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal Coordinatore, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione. Nel corso di una seduta pubblica, configurandosi la condizione di cui al comma 9, l'Assemblea può deliberare il passaggio alla seduta riservata.
  9. Durante la seduta riservata il pubblico non è ammesso in aula.
  10. Delle sedute del Consiglio è redatto sintetico processo verbale a cura del Segretario del Consiglio. Il verbale è sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario ed inviato, di norma per via telematica, agli Enti componenti.

#### Art. 5 – Modalità di votazione

1. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con la maggioranza dei voti favorevolmente espressi dai presenti in base alle quote di rappresentatività detenute.
2. L'espressione del voto è effettuata in forma palese.
3. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Coordinatore, assistito dal Segretario. L'apertura e la chiusura della fase di votazione sono stabiliti dal Coordinatore. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Coordinatore che dichiara se la proposta sottoposta al voto è approvata o respinta.

#### Art. 6 – Ufficio di Presidenza

1. Al fine di coadiuvare il Coordinatore nella programmazione dei lavori del Consiglio e nell'esame preliminare degli argomenti da sottoporre allo stesso è costituito un Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Coordinatore che lo convoca e lo presiede, dal rappresentante eletto a far parte del Consiglio d'Ambito, dal Sindaco del Comune capoluogo e dai Sindaci dei Comuni capidistretto. Le nomine hanno durata quinquennale.
2. Qualora un Sindaco o Presidente di Provincia cessi dalla carica si procede a nuova nomina da parte del Consiglio locale. Detta disposizione trova applicazione anche con riferimento agli amministratori delegati ai sensi del comma 1 dell'art. 2.

#### Art. 7 – Articolazioni funzionali

1. Il Consiglio può articolarsi in commissioni tematiche;
2. Laddove istituite, le commissioni tematiche hanno carattere istruttorio e svolgono funzioni di supporto rispetto alle attività di indirizzo e di controllo attribuite al consiglio e all'esercizio delle prerogative dei suoi componenti.
3. Compongono le commissioni tematiche membri del Consiglio. Possono partecipare ai loro lavori, in qualità d'invitati, esperti incaricati, dirigenti degli enti convenzionati, ovvero amministratori degli enti aderenti.
4. Le commissioni tematiche hanno, di norma, carattere temporaneo e vengono istituite con deliberazione del Consiglio. Con il provvedimento di istituzione vengono stabiliti:
  - a. gli argomenti di competenza della commissione;
  - b. i suoi componenti;
  - c. la durata;
  - d. le caratteristiche della relazione finale all'Assemblea (per le commissioni temporanee);
  - e. le modalità di funzionamento;
  - f. il coordinatore della commissione.

Art. 8 – Regolamento contenente le modalità di partecipazione dei portatori di interesse.

1. Ai sensi dell'Articolo 8 comma 9 della legge il Consiglio Locale assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali e sindacali e le forme associative degli utenti. L'elenco delle associazioni appartenenti alle categorie sopraelencate viene approvato con un apposita delibera del Consiglio Locale e reso pubblico tramite il sito internet di ATERSIR e costituisce la Consulta Locale di ATERSIR.
2. Le associazioni non incluse nell'elenco possono richiedere di essere inserite inviando al Coordinatore del Consiglio Locale la richiesta, che ne informerà il Consiglio alla seduta immediatamente successiva. Il Consiglio valuterà se deliberare l'inserimento in relazione a: rappresentatività provinciale dell'organizzazione e presenza di uno Statuto, per atto pubblico o scrittura privata registrata, su base democratica per la partecipazione interna dell'associazione, motivando adeguatamente le ragioni della propria delibera.
3. Alla Consulta Locale di ATERSIR partecipa il responsabile/legale rappresentante provinciale dell'organizzazione o un suo delegato.
4. La Consulta Locale di ATERSIR dovrà essere convocata dal Coordinatore con cadenza minima semestrale (nei mesi di marzo ed ottobre di ogni anno) allo scopo di precedere le deliberazioni contenenti le articolazioni tariffarie di competenza del Consiglio Locale o dei Comuni. Ciascuna associazione può richiedere la convocazione della Consulta Locale di ATERSIR o che vengano inseriti propri punti nell'ordine del giorno della convocazione successiva e sarà obbligo del Coordinatore del Consiglio Locale effettuare la convocazione o inserire i punti richiesti all'ordine del giorno qualora vengano proposti da almeno tre soggetti della Consulta.
5. Le sedute della Consulta Locale di ATERSIR vengono verbalizzate dal Segretario del Consiglio Locale o da funzionario di ATERSIR o della Provincia all'uopo delegati ed il verbale viene trasmesso a tutti i componenti del Consiglio Locale ed in merito viene effettuata un'apposita comunicazione dal Coordinatore al Consiglio Locale alla prima seduta successiva l'incontro della Consulta Locale.
6. La Consulta Locale di ATERSIR può essere convocata anche per componente, intendendo con questo termine l'insieme delle organizzazioni appartenenti alle tre seguenti categorie: organizzazioni sociali, sindacali e rappresentative dei consumatori, organizzazioni economiche e rappresentative delle imprese, organizzazioni associative o di volontari che si occupano delle tematiche ambientali. Nel caso di convocazioni separate le modalità di verbalizzazione e trasmissione dei verbali sono quelle indicate al comma 5 del presente articolo.

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Reggio Emilia

f.to Mirko Tutino

Il segretario verbalizzante

f.to Pietro Oleari

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Reggio Emilia, 10/07/2012

Il Direttore

f.to Dott. Sergio Canedoli

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Reggio Emilia, 10/07/2012

Il Direttore

f.to Dott. Sergio Canedoli